Settembre 2020



LE NUOVE REGOLE
EUROPEE IN MATERIA DI
DEFAULT BANCARIO

DOTT. EMILIANO BEZZI



DISCUSSION POINTS:

- -Cenni normativi
- -Limiti temporali e soglia di rilevanza(assoluta e relativa)
- -Altri rapporti in essere presso la stessa banca
- -Estensione del default a imprese connesse
- -Misure di tolleranza
- -Vecchia e nuova normativa a confronto

D IN CO

IN COSA CONSISTE

definiamo quale
"default" lo stato di
inadempienza di un
debitore nei confronti
di un'obbligazione
bancaria.

CENNI NORMATIVI

-Regolamento UE n°575/2013 art. 178:


conferisce mandato all'EBA di emanare nuove linee guida sulla definizione di default e alla Comissione UE di adottare un regolamento delegato sulla misura della "soglia di rilevanza" ai fini della classificazione in default.

-Linee guida EBA del 28 Settembre 2016

-Regolamento UE 171/2017

ha specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza

-ll termine ultimo per l'applicazione delle nuove regole è stato fissato per il 1 Gennaio 2021



IN COSA CONSISTE LA SOGLIA SI

SUSSISTENZA?

definiamo quale
"soglia di
rilevanza"
quell'importo, in
termini assoluti o
calcolato in
percentuale
sull'esposizione,
superato il quale la
banca è obbligata
a classificare in
default l'impresa

LIMITI TEMPORALI E SOGLIA DI RILEVANZA (ASSOLUTA E RELATIVA)

Secondo le nuove regole la banca deve classificare in dafault esposizioni scadute da oltre **90 gg**: la soglia di rilevanza è definita in 500€ (**assoluta**), entro **1%** dell'importo totale delle esposizioni presso la banca(**relativa**)

Per la classificazione in *default* si deve superare la soglia sia in senso *assoluto* che *relativo*.

Per le **persone fisiche e PMI,** con esposizioni entro 1MLN€, la componente assoluta della soglia di rilevanza scende a **100€.**

Termine di 90 gg: si calcola a partire dal momento del superamento della soglia di rilevanza


ALTRI RAPPORTI IN ESSERE PRESSO LA STESSA BANCA



SECONDO LE NUOVE REGOLE DI CLASSIFICAZIONE IN DEFAULT DI UN RAPPORTO COMPORTA L'AUTOMATICO DEFAULT DI TUTTE LE ESPOSIZIONE PRESSO LA STESSA BANCA, ECCETTO PER LE PERSONE FISICHE E PMI PER IMPORTI ENTRO 1MLN€.



COMPENSAZIONE: NON È PIÙ CONSENTITA LA COMPENSAZIONE CON EVENTUALI LINEE DI CREDITO ATTIVE E NON UTILIZZATE



ESTENSIONE DEL DEFAULT A IMPRESE CONNESSE


- -Secondo le nuove regola la banca deve censire le connessioni fra imprese per evitare il c.d. *"effetto contagio"*
- -Obbligazioni congiunte: in caso di PMI entro 1 MLN€ di esposizione, il default di un debitore non si estende per forza alle obbligazioni congiunte.
 - Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in default, anche l'obbligazione congiunta viene classificata in default.
 - Nel caso l'obbligazione congiunta sia classificata in default anche le obbligazioni dei singoli debitori vengono considerate in default.
 - In caso di società di persone il default dell'impresa comporta il default dei soci.
- -**Gruppi bancari**: se un debitore è classificato in default da una banca, le banche del gruppo di appartenenza possono classificarlo in maniera analoga.
- -Per uscire dallo stato di default devono trascorrere 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni.



MISURE DI TOLLERANZA

-La banca può applicare misure di tolleranza come la rimodulazione degli ammortamenti o le operazioni di rifinanziamento e non è obbligata alla segnalazione alle Autorità di Vigilanza del rifinanziamento quale misura di tolleranza se non ravvisa pericolo di default

-La Banca d'Italia può stabilire una percentuale diversa relativamente alla soglia di rilevanza, dallo 0% al 2,5%.



CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA IN DEFAULT: COSA CAMBIA CON LE NUOVE REGOLE

TEMI PRINCIPALI	ANTE-NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT	POST-NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT
Definizione di default	Quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie. 2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante	Idem
Soglia di rilevanza dell'arretrato	5% del maggiore dei seguenti valori: - media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; - quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione	La soglia è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: Esposizioni verso imprese: - Componente assoluta= 500 euro; - Componente relativa= 1% dell'esposizione complessiva Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 mln di euro: - Componente assoluta= 100 euro; - Componente relativa= 1% dell'esposizione complessiva
Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca	Ammissibili	Non ammissibili
Estensione del default di un'esposizione a tutte le altre esposizioni	Il default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln di euro, l'estensione può non essere automatica.	

VECCHIA E NUOVA NORMATIVA A CONFRONTO

Fonte: ABI - GUIDA SEMPLICE ALLE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT

SEGUE...

VECCHIA E NUOVA NORMATIVA A CONFRONTO

TEMI PRINCIPALI	ANTE-NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT	Post-Nuova definizione di default
Effetto contagio	A discrezione della banca	Le banche dovrebbero censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.

Fonte: ABI - GUIDA SEMPLICE ALLE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT





DOTT. EMILIANO BEZZI

Consulente tecnico-legale in ambito bancario e finanziario

Un investimento in conoscenza paga sempre i migliori interessi.

BENJAMIN FRANKLIN

GET IN TOUCH WITH US





SITO WEB

www.melomerito.info

ASSISTENZA

assistenza@melomerito.info

PRIVACY

dpo@melomerito.info